

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 291 del 3 agosto 2018.

“Sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 22 maggio 2018 nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 1 marzo 2017, n. 4 – Parere dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana - Apprezzamento ”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e, in particolare, l’art. 4, comma 2;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante: “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 2, comma 1;


VISTA la legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 e, in particolare, l’articolo 3 rubricato “Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale”;

VISTE le deliberazione della Giunta regionale dalla n. 309 alla 319 del 26 luglio 2017 e la deliberazione della Giunta regionale dalla n. 332 del 24 agosto 2017 relative alle nomine, ex art. 3, legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, dei Commissari degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario regionale;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 391, n. 393, n. 395, n. 397, n. 398, n. 388, n. 389, n. 390, n. 392, n. 394, n. 396 dell’1 agosto 2017 e n. 430 del 30 agosto 2017 relative alle nomine, ex art. 3, legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, dei Commissari degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in esecuzione alle precitate deliberazioni;

VISTA la deliberazione n. 93 del 23 febbraio 2018 della Giunta regionale avente ad oggetto: “Approvazione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di direttore generale presso le Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana”;

VISTO il decreto 28 febbraio 2018 n. 338 dell’Assessore regionale per la salute, pubblicato sulla G.U.R.S. - Serie Concorsi n. 3 del 2 marzo 2018, di avvio della procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore generale presso gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 30 maggio 2018
 avente ad oggetto: “Modalità e criteri per la valutazione di adeguatezza dei
 candidati al conferimento degli incarichi di Direttore generale degli Enti e
 delle Aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma
 1, del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e successive modifiche e integrazioni.
 Approvazione”;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 22 maggio 2018 nel
 giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione
 Siciliana 1 marzo 2017, n. 4 “Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno
 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le
 procedure di nomina nel settore sanitario regionale”, pubblicata sulla
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 1^ Serie Speciale – Corte
 Costituzionale n. 30 del 25 luglio 2018;



CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la salute, nel corso della
 seduta odierna, rappresenta: - che a seguito della pubblicazione sulla
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 1^ Serie Speciale – Corte
 Costituzionale n. 30 del 25 luglio 2018, della sentenza della Corte
 Costituzionale n. 159 del 22 maggio 2018 nel giudizio di legittimità
 costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017,
 n. 4, ha chiesto un parere all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza “al
 fine di valutare se la sentenza richiamata produca effetti sulla legittimità delle
 nomine dei commissari delle Aziende del SSR, adottate con decreto del
 Presidente della Regione alla luce della disposizione dichiarata illegittima”; -
 che, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza, ha reso il parere richiesto
 con nota prot. n. 17556/87/11/2018 del 3 agosto 2018;



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che il medesimo Assessore, nel richiamare il predetto parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza, relaziona, che previa ricostruzione della fattispecie di riferimento e previo, altresì, richiamo ai principi che, in via generale, regolano gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità, sono stati analizzati i potenziali effetti della intervenuta pronuncia di incostituzionalità n. 159/2018 sui provvedimenti presidenziali di nomina dei commissari delle Aziende del servizio sanitario regionale sopra citati; che nella fatti specie, l'efficacia delle sentenze di accoglimento e disciplinata dall'art. 136 Costituzione, secondo il quale "Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", pertanto dal tenore del precetto costituzionale sembrerebbe dunque che l'efficacia delle sentenze di accoglimento abbia valore per l'avvenire (*ex nunc*) e non riguardi i rapporti e le situazioni giuridiche già pendenti che dovrebbero continuare ad essere disciplinati dalla legge costituzionalmente illegittima; che secondo l'orientamento dottrinale prevalente, gli effetti della pronuncia di accoglimento si producono *ex nunc*, vale a dire si estendono anche ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità con il solo limite costituito dai "rapporti esauriti"; che l'orientamento dottrinale trova conferma anche nella giurisprudenza, e, in particolare, per le situazioni definite da provvedimenti amministrativi, ad esempio "... nel caso in cui, sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale, sia stato emanato ... un atto amministrativo, la declaratoria di illegittimità non determina la caducazione automatica dell'atto dell'autorità", per cui l'atto amministrativo che risulti in qualunque modo






REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

illegittimo conserva la sua efficacia in quanto imperativo e continua a produrre i suoi effetti sino al momento della sua rimozione nei modi di legge, cioè sino al suo annullamento in sede giurisdizionale o amministrativa, ragion per cui, a parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza, i decreti presidenziali in trattazione, non sembrano incisi dalla pronuncia di illegittimità della medesima disposizione regionale contenuta nella sentenza n. 159/2018; che tuttavia, atteso che nell'atto amministrativo si distingue il profilo della validità da quello dell'efficacia, gli stessi provvedimenti non sono travolti *ab origine* dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. n. 4/2017 e, pur divenuti illegittimi a seguito della precitata sentenza n. 159/2018, non cessano di produrre i propri effetti e permangono efficaci sino alla loro rimozione attraverso il rimedio utilizzabile dall'Amministrazione in via di autotutela dell'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il quale il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio "sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi...";

RITENUTO di: - apprezzare il contenuto del parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, afferente gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale Sentenza n. 159 del 22 maggio 2018 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 1 marzo 2017, n. 4, sulle nomine dei Commissari presso gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana; - di dare mandato all'Assessore regionale per la salute per l'avvio





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dei procedimenti di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dei provvedimenti di nomina dei Commissari presso gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana;
 SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

DELIBERA

- di apprezzare il contenuto del parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, afferente gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale Sentenza n. 159 del 22 maggio 2018 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 1 marzo 2017, n. 4, sulle nomine dei Commissari presso gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana;

- di dare mandato all'Assessore regionale per la salute per l'avvio dei procedimenti di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dei provvedimenti di nomina dei Commissari presso gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

/GV